

N. /09 + /09 V.G.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE MINORENNI

composta dai seguenti magistrati:

1. dott. Antonio Chini Presidente
2. dott. Gianni Franciolini Consigliere
3. dott. Edoardo Monti Consigliere rel.
4. dott. Tommaso Eredi Esperto
5. dott. Stefania Tostati Esperto

riunita in camera di consiglio per deliberare sui reciproci reclami ex art. 739 c.p.c. proposti

da

- DM, con l'avv. MG, domiciliata presso l'avv. VDLB di **Firenze**

- reclamante / resistente -

- KA, con l'avv. EC e GK, domiciliato presso l'avv. PS di **Firenze**

- reclamante / resistente -

avverso il decreto emesso in data 17 marzo 2009 dal Tribunale per i Minorenni di **Firenze** nell'interesse della minore KM (nata ail)

sentito il parere del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore Generale della Repubblica,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Col provvedimento impugnato, il Tribunale per i Minorenni di **Firenze** ha disposto l'affidamento condiviso della piccola M ad entrambi i genitori, collocandola in prevalenza presso la madre, disciplinando il regime delle visite e della permanenza col padre, nonché ponendo a carico di quest'ultimo un contributo mensile di mantenimento pari ad € 300,00 rivalutabili.

Reclama la madre dolendosi dell'eccessiva ampiezza della facoltà di visita e di permanenza con la figlia riconosciuta al padre, giacché la tenera età e la stretta consuetudine con la madre renderebbero allo stato sconsigliabile il pernottamento della bambina senza la madre, mentre il giudice impugnato, violando i più elementari criteri pedagogici, ha addirittura autorizzato, per due fine settimana al mese, il trasferimento di M da MT (dove abita la madre) a N (dove si supposeva abitasse il padre), così da sottoporre la figlia ad inaccettabile sforzo fisico e psicologico.

Nel reclamo contrapposto del padre invece si chiede:

- la revoca di ogni qualsivoglia di assegno di mantenimento, a fronte del magro stipendio di circa € 1.250,00 mensili percepito dal padre, già insopportabilmente falcidiato dai notevolissimi costi di trasferimento e di permanenza fuori casa affrontati per visitare la figlia a M muovendo da C, dove in effetti egli attualmente abita;
- la facoltà di portare la figlia nei periodi di permanenza previsti, non solo a N, ma, per l'appunto, anche e soprattutto a C;
- l'accorpamento delle visite e dei periodi di permanenza con la figlia dal giovedì pomeriggio fino alla domenica sera di ogni settimana;
- l'autorizzazione d'estate a tenere con sé la figlia per 2 settimane quest'anno e, dal 2010 per un mese intero.

In rito, la difesa ha eccepito l'inaammissibilità per acquiescenza dell'avverso reclamo in ordine al contributo di mantenimento, che è stato nel frattempo versato, nonostante la non esecutività del provvedimento impositivo.

L'eccezione processuale deve ritenersi infondata, posto che l'aver spontaneamente ottemperato al provvedimento non può automaticamente interpretarsi come acquiescenza, ma come doveroso adempimento di un comando giudiziale che assume in ogni caso natura alimentare.

Passando al merito, non v'è dubbio che la notevole distanza geografica (di circa 430 km.) esistente tra l'abitazione della madre in MT e quella del padre in C (o la distanza ancora maggiore esistente rispetto all'abitazione di N), ponga serissimi problemi alla piccola M. D'altra parte, l'imprescindibilità di un adeguato rapporto con figura paterna in vista del sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico della bimba, come del resto astrattamente riconosciuto anche dalla difesa della madre, rendono inevitabile a M la sopportazione dei disagi connessi a tale situazione oggettiva, che non può essere giuridicamente imputata al padre più di quanto non sia imputabile alla madre, la quale, anzi, si è resa protagonista della scelta del trasferimento dopo la nascita della bambina. Compiendo tale scelta, senz'altro legittima, la madre sapeva che avrebbe oggettivamente ostacolato la prosecuzione del rapporto padre-figlia e, in particolare, sapeva che avrebbe costretto il padre a sobbarcarsi costi proporzionalmente enormi rispetto alla sua condizione economica per continuare a frequentare la figlia, così come sapeva che la piccola M avrebbe dovuto affrontare viaggi assai faticosi per visitare il padre, non in albergo, ma nel centro degli affetti domestici propri a quest'ultimo.

Detto questo dal punto di vista logistico, l'unico ostacolo dal punto di vista psicologico al pernottamento della figlia col padre è rappresentato dal fatto che la bambina non vi è abituata e non vi è abituata perché la madre si è sempre apertamente rifiutata di consentirlo. Ora, non v'è chi non veda che più passa il tempo e più la situazione tende ad aggravarsi in danno della figlia, la quale si vede patologicamente preclusa la **comunanza** domestica col padre che costituisce parte cospicua dell'intimità familiare. In tale ottica, aspettare fino all'età scolare, o magari anche più in là, significherebbe far soffrire ulteriormente la bimba di una grave mancanza, significherebbe privarla di un'esperienza basilare e comune a tutti i

bambini, alimentando per converso una deleteria dipendenza psicologica esclusiva dalla madre. Pertanto, siccome non è qui in discussione l'intrinseca capacità genitoriale del K, il quale ha comunque edificato un sereno ed affettuoso legame con la figlia, occorre attuare al più presto la previsione dei pernottamenti, da ritenersi tanto più indispensabile al cospetto delle difficoltà logistico-geografiche già registrate, che non consentono una frequenza ravvicinata di contatti di breve durata.

Le modalità attuative di tale esigenza individuate dal giudice di primo grado sembrano sottovalutare l'importanza dell'ostacolo geografico ricordato, laddove, quasi beffardamente, consentono al padre di tenere la figlia tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla sera o fino alla mattina successiva, come se il padre potesse regolarmente recarsi avanti e indietro da C a M per trascorrere soltanto 3-4 ore con la figlia, il che sembra verosimilmente insostenibile. Non sorprende, dunque, che tale facoltà sia stata raramente esercitata e si rende necessario accorpare le visite-permanenze in modo da renderne realistico l'esercizio. Contemperando le opposte esigenze e fatta sempre salva l'opportunità di diversi accordi tra i genitori (sempre auspicabilissimi), il regime può essere più opportunamente delineato in modo che il padre possa tenere con sé la minore:

- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola, con facoltà di tenere la bambina a N o C;
- nel fine settimana complementare, dal sabato alle ore 15 fino al lunedì alle ore 20, senza facoltà di portare la bambina a N o C, ciò che diverrebbe troppo faticoso per la minore, salvaguardando la frequenza alla scuola materna e mantenendo dunque gli incontri nella zona di M;
- per 2 settimane consecutive nelle vacanze estive del 2009 (in luglio o agosto) e per 4 settimane consecutive nelle vacanze estive degli anni dal 2010 in avanti, concordando il periodo con la madre;

questo ovviamente sacrifica molte cose: sacrifica l'opportunità del padre di frequentare assiduamente la figlia e lo sottopone ad un enorme sforzo di trasferimenti; sacrifica la fruibilità dei fine settimana tra la figlia e la madre; sacrifica la vita della bambina contesa tra due genitori che non riescono a concordare soluzioni di vita più agevoli; tuttavia rappresenta il minore dei mali rispetto all'esigenza, non altrimenti assicurabile, di assicurare a M l'indispensabile supporto della figura paterna.

Sotto il profilo economico, sembrano largamente fondate le doglianze del K, il quale con uno stipendio di circa € 1.250,00 al mese deve mantenersi senza essere proprietario dell'abitazione, pagando quindi un canone di locazione, inoltre deve affrontare costi notevolissimi di trasferta, conseguenti alle scelte abitative della madre, che gode di un reddito molto più elevato del suo (almeno doppio). In tale contesto, ponendo a confronto le capacità economiche di ciascuno e considerando l'onerosità per il padre delle scelte volontarie della madre, si ritiene equo ridurre all'importo di € 100,00 mensili rivalutabili il contributo di mantenimento dovuto dal K alla D per il mantenimento di M.

Il rigetto integrale del reclamo della D e l'accoglimento, seppur parziale, del reclamo

del K giustificano che le spese del procedimento siano poste a carico della prima e, tenuto conto della natura della controversia, vengono liquidate d'ufficio (in assenza di nota spese) in € 1.200,00 (di cui € 800,00 per onorari ed € 400,00 per diritti, oltre alle spese forfetarie, nonché al trattamento fiscale e previdenziale vigente.

P.Q.M.

la **Corte d'Appello di Firenze**, sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in

PARZIALE RIFORMA

del decreto emesso in data 17 marzo 2009 dal Tribunale per i Minorenni di **Firenze** nell'interesse della minore K M (nata a il):

1. riduce all'importo di € 100,00 mensili rivalutabili il contributo di mantenimento per la figlia M che KA deve versare alla madre D M;
2. dispone che il padre KA possa tenere con sé la figlia M a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina al rientro a scuola, con facoltà di trasportarla a N o C;
3. dispone che il padre KA possa tenere con sé la figlia M nel fine settimana complementare, dal sabato alle ore 15 fino al lunedì alle ore 20, fatta salva la frequenza scolastica e senza facoltà di portarla a N o C, bensì trattenendosi nella zona di M e dintorni;
4. dispone che il padre KA possa tenere con sé la figlia M per 2 settimane consecutive da concordare con la madre nei mesi di luglio o agosto 2009;
5. dispone che il padre KA possa tenere con sé la figlia M per 4 settimane consecutive da concordare con la madre nei mesi di luglio o agosto dal 2010 in avanti;
6. condanna DM al pagamento delle spese processuali a favore di KA, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre accessori.

Firenze, 10 giugno 2009

• Il Presidente